

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

\* \* \*

Ordinanza n. 8/Riq del 27 settembre 2013

\* \* \*

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Viste** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'art. 191 del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, il quale prevede che qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possano emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

**Visti** gli artt. 200 commi 1 e 2 e 201 del Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006, i quali prevedono che la gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali definendone la natura giuridica, le competenze e le modalità di individuazione;

**Vista** la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 e ss.mm.ii. ed il relativo decreto di attuazione adottato con D.P. Reg. n. 12/09;

**Vista** la legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 45 comma 6 della legge regionale n.11 del 12 maggio 2010

**Visto** l'art. 3, comma 2 della legge regionale n.1 del 7 gennaio 2011;

**Visto** l'art. 11, commi 64, 65, 66, 67 e 68 della legge regionale n.26 del 9 maggio 2012;



**Visto** il D.P. Reg. n. 531 del 4 luglio 2012, che approva il piano di individuazione dei bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, prevedendo in via definitiva n. 18 ambiti territoriali ottimali;

**Visto** l'art.1, commi 1,2,3,4,5 e 6 della legge regionale n. 49 del 12 settembre 2012;

**Viste** le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013;

**Visto** l'art. 2 del D.L. n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con L. n. 71 del 24 giugno 2013;

**Visto** l'Accordo Quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013;

**Considerato** che l'art. 19, comma 2 bis, della legge regionale n.9/2010, prevede: *"...le gestioni cessano il 30.09.2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali consorzi e società di ambito di compiere ogni atto di gestione..."*

**Considerato** che l'art. 19, comma 12, della legge regionale n.9 del 8 aprile 2010 e s.m.i. prevede: *"Fino all'inizio della gestione da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'art.15, e comunque non oltre il 30 settembre 2013, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite";*

**Tenuto conto** che ad oggi, nonostante gli interventi sostitutivi attivati dall'Assessorato regionale competente ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii, non sono state ultimate, da parte degli enti locali ordinariamente competenti, le procedure previste dalla stessa legge e pertanto non risultano ancora individuati i nuovi soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

**Tenuto conto** che ad oggi risultano costituite n. 10 Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (SRR) rispetto alle 18 previste dalla citata normativa regionale;

**Tenuto conto** che l'attività di contemporanea liquidazione e gestione dei Consorzi e Società di Ambito, che per effetto di interventi normativi di modifica della stessa legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 è stata prorogata fino alla data del 30 settembre 2013, continua a determinare complessivamente un aggravamento della situazione debitoria complessiva degli stessi nonché l'impossibilità di attuare una nuova indispensabile programmazione del ciclo integrato da parte di soggetti giuridici in liquidazione e quindi non più legittimati ad utilizzare le risorse stanziare per il settore anche a livello comunitario;



Ordinanza n. 8/PAQ del 27 settembre 2013

**Considerato** che l'impossibilità di proseguire con l'attuale modello gestionale comporterebbe, in alcune aree del territorio ad oggi non in grado autonomamente di assicurare i servizi, rischi per la salute pubblica e per l'ambiente;

**Considerata** l'urgente ed imprescindibile necessità di garantire, in alcune aree del territorio regionale la continuità del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti solidi urbani attraverso un intervento sostitutivo sia relativamente alla gestione transitoria che relativamente alla urgente definizione delle procedure necessarie per addivenire all'affidamento del servizio in conformità alla previsione di cui all'art 15 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010;

**Ritenuto** pertanto che sussistono i presupposti e le necessità per l'adozione della presente ordinanza ex art. 191 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., ai fini del preminente interesse pubblico di scongiurare un grave pericolo di compromissione della salute pubblica e dell'ambiente non fronteggiabile adeguatamente e tempestivamente con misure ordinarie;

**Considerato** che non si può altrimenti provvedere;

**Visto** il parere tecnico – sanitario dell'Assessorato alla sanità richiesto ai sensi dell'art. 191 comma 3 del Dlgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;

**Considerata** l'informativa resa dall'Assessore in quarta commissione ambiente ARS e l'apprezzamento espresso dal Presidente e dai Componenti della stessa commissione per il lavoro svolto dall'Assessorato competente nella seduta del 18 settembre 2013;

## **ORDINA**

A far data dal 1 ottobre 2013, in deroga agli artt. 14 e 19 della L.R. 8 aprile 2010, n. 9 e sino al termine massimo del 15 gennaio 2014

### **Articolo 1**

1. E' costituita, presso l'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana, la gestione liquidatoria unitaria di cui agli artt. 45 comma 6 della L.R. n. 11 del 12 maggio 2010 e 19 comma 2 bis della L.R. n. 9 del 8 aprile 2010. La stessa è articolata in sottogestioni costituite per territorio in cui confluiscono le attuali gestioni liquidatorie.

### **Articolo 2**

1. In ciascun territorio ricompreso negli attuali Consorzi o Società d'Ambito, l'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità nomina, tra il personale in servizio presso la Regione, salvo quanto previsto al successivo art. 3, un Commissario straordinario che procederà, qualora a ciò non provvedano gli enti ordinariamente competenti, ad adottare tutti gli atti necessari per effettuare con la massima urgenza il passaggio delle competenze alle S.R.R. o ai Comuni in forma singola o associata ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dalle Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate



dall'Assessore dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità n. 1/2013 – Circolare n. 221 del 1 febbraio 2013 e n. 2/2013 del 23 maggio 2013.

### **Articolo 3**

1. Nel caso di gestione diretta del servizio da parte dei Consorzi o Società d'Ambito, nelle more del definitivo trasferimento dei servizi ai soggetti individuati ai sensi della normativa regionale vigente, e qualora la SRR o i comuni in forma singola o associata non abbiano completato le procedure finalizzate ad assicurare la continuità del servizio nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di tutela del personale dalla legge regionale e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013, i Commissari straordinari di cui al precedente art. 2, garantiscono la continuità del servizio, in nome e per conto dei Comuni ricadenti nel territorio di ciascun Consorzio o Società d'Ambito avvalendosi della struttura organizzativa in atto esistente, nonché dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito stessi e delle relative autorizzazioni.
2. Gli oneri derivanti da tale attività, per i quali dovrà essere istituita separata contabilità, sono posti proporzionalmente a carico delle amministrazioni locali beneficiarie del servizio. In caso di mancata corresponsione di detti oneri, il Commissario straordinario potrà attingere, previa diffida, ai trasferimenti regionali non vincolati destinati ai suddetti enti locali.
3. Resta ferma la facoltà di nominare un unico commissario straordinario per più territori, anche individuati tra gli attuali commissari straordinari delle provincie e tra i dipendenti delle Aziende Sanitarie Provinciali, in considerazione dello stato degli adempimenti già compiuti dai soggetti ordinariamente competenti al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

### **Articolo 4**

1. Nel caso in cui il servizio sia gestito dai Consorzi o Società d'Ambito o dai Comuni mediante esternalizzazione a terzi, il Commissario straordinario dovrà verificare che la continuità del servizio venga garantita dalla SRR o dai comuni in forma singola o associata nel rispetto di quanto previsto in materia di tutela del personale dagli artt. 7 e 19 della legge regionale n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. e dall'accordo quadro stipulato con le OO.SS. in data 6 agosto 2013.
2. Per gli impianti attualmente gestiti a qualunque titolo dai Consorzi e Società d'Ambito, nonché per le relative autorizzazioni, trovano applicazione le disposizioni dettate all'art. 3 della presente ordinanza.

### **Articolo 5**

1. Tenuto conto della eterogeneità e frammentarietà che caratterizza l'attuale sistema di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nei ventisette ambiti territoriali, l'Assessore per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità provvederà a predisporre specifiche direttive al fine di uniformare le procedure da utilizzare nella gestione del periodo transitorio o affrontare specifiche situazioni che si potrebbero verificare nelle diverse realtà territoriali

### **Articolo 6**

1. Per le attività di cui ai commi precedenti ai commissari straordinari spetta un'indennità non superiore a quella prevista per i commissari nominati ai sensi dell'art. 24 della legge



*Ordinanza n. 8/AR del 27 settembre 2013*

regionale 3 dicembre 1991 n. 44 che è posta a carico degli enti interessati secondo le quote di compartecipazione al Consorzio o Società d'Ambito.

#### **Articolo 7**

1. L'efficacia dei provvedimenti dirigenziali di autorizzazione di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante della presente ordinanza, è prorogata fino alla data del 31 ottobre 2013. Entro tale data dovranno essere concluse le procedure per il trasferimento delle autorizzazioni in capo agli enti competenti.

#### **Articolo 8**

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di Legge, viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, all'Assessorato Regionale all'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Assessorato Regionale alla Sanità, a tutte le Prefetture del territorio regionale, alle Province del territorio regionale, all'ARPA regionale, a tutte le Province del territorio regionale, alle CCIAA del territorio della Regione siciliana.

Palermo li, 27 settembre 2013

**Il Presidente della Regione siciliana**

*(On. Rosario Crocetta)*